

A.C. 3431

DL PROROGA TERMINI

RIFORMULAZIONI

16 FEBBRAIO 2022

1.59 riformulazione

Al comma 12:

1. alla lettera a), numero 2), dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

2. la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) all’articolo 7-bis, comma 1, in materia di reclutamento di personale per il Ministero dell’economia e delle finanze:

1) le parole “per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti “ per l’anno 2022”;

2) dopo le parole “ordinarie procedure di mobilità” sono inserite le seguenti “ ovvero a scorrere le vigenti graduatorie di concorsi pubblici”.”.

3) dopo la lettera b) è inserita la seguente: c) All’articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente: “Al fine di garantire l’integrale copertura dei posti di cui al comma 1, e fino ad ulteriori 300 unita' a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato lo scorrimento delle graduatorie del concorso di cui al medesimo comma 1, che rimangono efficaci per la durata di attuazione del PNRR, nonché delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, relative a posti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato”.

Dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

12-bis. All’articolo 44, comma 1, della legge 23 dicembre 2021, n. 238 dopo la parola “, attraverso” sono inserite le seguenti “ lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero ”

12-ter. All’articolo 11-bis del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, dopo le parole “ad assumere” sono inserite le seguenti “, anche mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici,”.

Riformulazione emendamento 1.013

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli enti locali)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Per l'anno scolastico 2020/2021», sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno scolastico 2021/2022»;

b) le parole: «subordinato a tempo determinato», sono sostituite dalle seguenti: «diversi da quello subordinato a tempo indeterminato».

Riformulazione emendamento 1.42

Al comma 28, sostituire il secondo periodo con il seguente:

“Alla compensazione degli oneri di cui al presente comma, nel limite massimo di euro 10.124.500 per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro 4.784.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, e quanto a euro 5.340.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura.”

1.99 riformulazione

«Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di concorso, la graduatoria di cui all'articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'art. 39, commi 3 e 3 bis della Legge n. 449/1997, con i candidati risultati idonei per aver raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo. In ogni caso, nell'utilizzo delle graduatorie concorsuali ai fini delle immissioni in ruolo hanno priorità i vincitori del concorso ordinario di cui al D.D.G. 21 aprile 2020, n. 499".»

1.159 riformulazione

All'articolo 1, dopo il comma 25, sono inseriti i seguenti:

“25-bis. Per l'anno 2022 il termine di luglio, di cui all'articolo 15, comma 1 della legge 29 dicembre 1993, n.580, è prorogato al 30 settembre, al fine di prevedere nell'aggiornamento del preventivo economico gli oneri relativi al trattamento economico degli organi delle Camere di commercio. Conseguentemente all'articolo 4-bis, comma 2-bis della legge 29 dicembre 1993 n.580 il primo periodo è soppresso e dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Con il decreto di cui al comma precedente è prorogato il divieto dei compensi degli organi per le Camere di commercio che hanno in corso gli accorpamenti fino al 1 gennaio dell'anno successivo al completamento degli stessi. Il medesimo decreto stabilisce i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio ed è adottato nei limiti delle risorse vigenti in capo alle Camere di Commercio, senza innalzamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580”.

25-ter. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno degli oneri derivanti dal comma 25-bis pari a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.”

1.159. Prestigiacomo.

riformulazione

*1.186.

*1.187.

il comma 13, è sostituito dal seguente: *13.* Allo scopo di adeguare il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze alle modifiche apportate alla struttura organizzativa per effetto delle disposizioni adottate inclusa una posizione nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento dei compiti di consulenza, studio e ricerca, anche al fine di supportare il Capo Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attività connesse e strumentali all'attuazione del PNRR, all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».

Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 inserire, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ambito delle misure di semplificazione di cui al presente comma e fermi i termini di cui al primo periodo limitatamente agli adempimenti di natura civilistici ivi previsti, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 19, comma 1, lettera a) dopo il numero 4-bis) è aggiunto il seguente:

4-ter) per i clienti che, essendo già stati identificati da un soggetto obbligato e previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di avere accesso alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intrattenuto dal cliente all'interno dell'Unione europea presso il già menzionato soggetto obbligato. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1) punti 7 e 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I soggetti tenuti all'obbligo di identificazione acquisiscono in ogni caso il nome e il cognome del cliente»;

2) all'articolo 38:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU, il contenuto delle medesime e l'identità dei soggetti segnalanti siano mantenute riservate. In ogni caso, i dati identificativi dei soggetti segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento, né essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tal caso, l'Autorità giudiziaria provvede con decreto motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela del soggetto segnalante e, ove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni provenienti dalle FIU.»

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente l'identità del soggetto segnalante è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni provenienti dalle FIU, ovvero il contenuto delle medesime, quando le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del soggetto segnalante.»

b) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. All'articolo 31-novies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;
b) le parole: «non oltre il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2023».

5-ter. All'articolo 1, comma 234, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché 2022».

5-quater. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-sexies, è aggiunto il seguente:

«6-septies. Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si dà luogo all'applicazione della sanzione di cui al comma 6-quinquies del presente articolo, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato nel comma 6-quinquies, primo periodo, del medesimo articolo».

5-quinquies. All'articolo 71, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022».

5-sexies. In ragione del protrarsi della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, il mancato assolvimento dell'obbligo formativo discendente dall'iscrizione al registro della revisione legale, previsto dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativo agli anni 2017, 2018 e 2019, può essere accertato, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2021, a decorrere dal 30 aprile 2022. Per effetto di quanto stabilito ai sensi del primo periodo, all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) partecipa al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e di sostenibilità a livello europeo ed internazionale, intrattenendo rapporti con la IFRS Foundation, con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri paesi preposti alle medesime attività». All'articolo 9-ter, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: «all'International Accounting Standard Board (IASB)» sono sostituite dalle seguenti: «alla IFRS Foundation».

5-septies. Al comma 808 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

3.093 riformulazione

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga disposizioni di semplificazione di cui all'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 per il commercio su aree pubbliche ed i pubblici esercizi)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono prorogate 30 giugno 2022, limitatamente ai commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

riformulazione 5.47

“Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono riaperte le graduatorie delle procedure concorsuali di cui al DD n. 826 dell'11 giugno 2021 svolte anche in deroga alla normativa vigente ai sensi dell'articolo 59, comma 14, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche e dell'elevato numero dei posti vacanti e disponibili. I candidati risultati idonei alle citate procedure sono inseriti nelle graduatorie di cui al comma 17 del medesimo articolo 59, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ai fini dell'immissione in ruolo, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'art. 39, commi 3 e 3 bis, della Legge n. 449/1997. In ogni caso, nell'utilizzo delle graduatorie concorsuali ai fini delle immissioni in ruolo hanno priorità i vincitori del concorso ordinario di cui al D.D.G. 21 aprile 2020, n. 499”.

riformulazione

10.11

10.132

All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2022". Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato ad apportare modifiche al decreto 29 luglio 2016, n. 206 finalizzate a realizzare gli obiettivi di semplificazione ed ottimizzazione delle procedure amministrative necessarie per il rilascio, rinnovo, sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente bagnante, oltre che per il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori per garantire la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare, nel rispetto delle prescrizioni previste per fronteggiare le esigenze connesse al contesto pandemico, eccessivi spostamenti delle persone per sostenere gli esami per l'ottenimento del brevetto.

riformulazione

10.32

10.109

10.118

10.142

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».

riformulazione 10.51

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) fermo stando la procedura ivi prevista, al comma 406 le parole: «28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;

riformulazione 10.77

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: "31 marzo 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2022".

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge del 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

riformulazione 10.84

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 75-bis è sostituito con il seguente *“75-bis. A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data, è fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024.”*;

b) il comma 75-terdecies è sostituito con il seguente: I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:

a) nei centri abitati, esclusivamente su strade con limite di velocità non superiore a 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;

b) fuori dai centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili o su altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi”.

riformulazione 10.131

10.103

10.47

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge del 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"”.

riformulazione 11.9

11.67

11.20

11.111

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° luglio 2022 con le seguenti: al 1° gennaio 2023;

al comma 2, sostituire le parole: <<Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione>> con le seguenti: <<Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione>>;

Al comma 3, le parole “31 marzo 2022” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2022”

riformulazione 11.66

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è effettuata entro il 30 giugno 2022.

riformulazione 11.77

11.85

11.102

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dopo la parola: «2023» sono aggiunte le seguenti «e comunque non prima di un anno dall'entrata in vigore del regolamento delegato di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.».

riformulazione 11.81

11.106

11.11

11.5

11.71

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015 come modificato dal decreto ministeriale 28 febbraio 2019 sono così stabiliti:

- a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983: revisione entro il 31 dicembre 2022;
- b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996: revisione entro il 31 dicembre 2023;
- c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019: revisione entro il 31 dicembre 2024;
- d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020: revisione al quinto anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.”.

riformulazione 12.28

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente:

«11-ter.1. Al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dalla difficile situazione di eccezionale crisi economica dovuta agli effetti della pandemia da COVID-19, la durata delle concessioni e delle locazioni ad uso commerciale, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, e in scadenza entro il 31 dicembre 2021 è prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2024. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano nel caso in cui, alla data di entrata in vigore delle stesse, risultano già concluse eventuali procedure per l'assegnazione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato ad uso commerciale, ovvero nel caso in cui alla medesima data per i predetti beni sono già stati sottoscritti nuovi contratti.».

2-ter. All'art. 1, comma 1129 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire la parola "qualsiasi" con le parole "o senza".

riformulazione 16.26

“Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continua ad applicarsi fino al 31 la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.»

Conseguentemente:

al comma 1 eliminare la parola: «4».

Art.18.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e proroga in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139:

1) le parole da: «chiunque» fino a: «è tenuto» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, sono tenute»;

2) la parola: «5», è sostituita dalla seguente: «30»;

3) Aggiungere, infine, il seguente periodo: Per le imprese di prima trasformazione, l'obbligo di cui al periodo precedente opera limitatamente alle operazioni di carico con esclusione della registrazione delle operazioni di scarico di sfarinati.

b) al comma 140, le parole da: «entro sette giorni», fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse»

c) al comma 141, la parola: «decreto», è sostituita dalle seguenti: «con uno o più decreti» e le parole: «da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 30 aprile 2022».

d) il comma 142 è sostituito dal seguente:

«142. A partire dal 1° gennaio 2024, i soggetti che, pur essendo obbligati, non istituiscono il registro previsto dal comma 139, sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro stabilite con il decreto di cui al comma 141. Il dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma».